RACCOLTA DI ALCUNE COSE APPARTENENTI ALLE MONACHE. STABILITE NEL...

Diocesi di Firenze

Digitized by Google

13
67
355.15

RACCOLTA
DI ALCVNE COSE
APPARTENENTI ALLE
MONACHE.

Stabilite nel Sinodo Diecesano fatto in Firenze il dì 14. & 15 di Maggio MDCXIX.

Per ordine dell'Illustriss. & Reuerendiss. ALESSANDRO Marzi Medici Arciuescouo di Firenze.

BIBLIOTECA 1872

IN FIRENZE,
Nella Stamperia di Bartolommeo Sermartelli e Fratelli.
MDCXIX.

Con licenzia de' SS. Superiori.

Digitized by Google

Digitized by Google

SE bene nel sacro Concilio di Trento, e nelli Sino di passati, & altri editti nostri, e de nostri Antecessori è stato prouuisto à quasi tutto quello che è necessario per il buono gouerno di quelle vergini, che ne sacri chiostri si sono dedicate al seruitio d'Iddio; con tutto ciò, perche il nostro auuersario, e la fragilità humana bene spesso cagionano mediante l'obliuione, e la dissuetudine, l'inosseruanza di quelle cose che pur troppo si richieggano per la pace, e felice viuere delle Religiose persone; Perciò Noi Alessandro Marzi Medici per gratia di Dio, e della santa Sede Apostolica Arciuescouo di Firenze, Considerando di quanta importanza sia il tenere sempre verde la memoria di quelle cose più sustantiali, & importanti che ne sacri Canoni, Concilii, e Constituzioni sinodali si contengano, così come hà voluto nel presente Sinodo di quest'anno rinfrescarne à tutti la memoria, così per maggior consolazione di quelle persone religiose che la lingua latina non intendano, hà voluto quasi in breue compendio nelle infrascritte ordinazioni racchiudere tutto quello che nel titolo decimoquarto circa le monache, si è stabilito nel presente Sinodo, al quale si habbia in tutto, e per tutto risguardo comandandone à tutti l'inuiolabile osseruanza sotto le pene si in quello come in queste ordinazioni imposte.

1. TVTTE le Superiore de Monasteri, cioè Badesse, Priore, e simili, sotto pena di perdere l'offizio, e la voce attiua, e passiua per tre anni, auanti che si cominci à trattare di accettare per monaca vna fanciulla, faccino consapeuoli i parenti più stretti di quella ò altri à chi di lei si aspetti il gouerno, della scommunica maggiore fulminata ipso facto dal Sacro Concilio di Trento contra tutti coloro, che procurano ò si impacciano in qual siuoglia modo che la fanciulle non spontaneamente, e di buona voglia ma forzatamente si faccino religiose, e si guardino tutte le monache di non incorrere in detta scommunica come succederebbe se ò con la presenzia, ò consiglio, ò consenso ò cõ l'autorità loro concorressero come dice il detto Concilio sess. 25. cap. 18. de regular. & delle Mona. all'ingresso del monasterio ò del vestimento, ò della professione di detta fanciulla, se già fusse nouizia quando succedessero le dette cose per forza, & non di libera volontà, e buona voglia.

2. Di più sappino le Monache, e le Fanciulle che da qui innanzi quando saranno accettate in qualche monasterio non potrãno à lor voglia vscire, & entrare in detto monasterio ma al più sette ò vero otto volte, e quelle che contrauerranno intendino che romperanno la clausura.

3. Le superiore de monasteri, & per se stesse, & per mezzo di altre auanti di accettare vna fanciulla si informino prima bene de costumi di quella, & se veramente habbia voglia di essere monaca, e se si faccia volentieri, ò pure per forza, e perche ostinatamente vuol mantenere vn sì, detto vna volta senza giudizio, & senza spirito, e scoprendo qualche cosa, che li dimostri non venire alla religione volentieri, non vadino più innanzi, se non vogliono cascare nella sopradetta scommunica; & sappino, che non possono accettare le fanciulle, che non hanno finito li dodici anni, sendo che la religione si come è vn paradiso in questa vita à quelle che per buon fine, & volentieri si fanno, così è vn'inferno acerbissimo à quelle che forzatamente, ò per humani affari si vestono, & si come da vno ne procede la salute di molte anime, & la pace, concordia, & santità de monasteri, così dall'altro la dannazione di molte creature, e la rouina delle religioni, hauendo bene spesso più forza vna persona à guastare che dieci ad acconciare.

4. E per l'istesso fine senza speciale licenzia dell'Ordinario,

non.

non si vestino le fanciulle accettate, se non dopo che sono pas-
sati sei mesi dal di dell'accettazione, alle quali fanciulle si pon
ghino nomi di donne pie, e sante, non di profane, & auanti che
si vestino habbino letta la regola, ò constituzioni, & questi or-
dini, e sentino in Italiano tutto il 14. titolo del Sinodo di que-
st'anno, e si faccia il vestimento senza tumulto, e romore di in-
uiti, & auuisino la fanciulla vestita, che non può piu vscire di
monastero, se non quando che non gli piacessi la stanza, e fussi
auanti di fare la professione, perche in tal caso legittimamente
e senza scrupolo veruno potrà ciascuna vscire non si facen-
do per altro fine nouiziati se non perche le religioni possin pro
uare le fanciulle, e le fanciulle i monasteri, e si come queste non
piacendo alle monache possino senza riceuere torto essere da
quelle licenziate, cosi esse non gli piacendo li monasteri possi-
no senza aggrauio da quelli partirsi.

5. Quanto prima si faccino i nouiziati in quei monasteri do-
ue non sono, e vi si possono fare facilmente altrimenti non si
potrà vestire in detti monasteri fino à che non saran fatti.

6. Non si vesta monaca niuna, che non habbi cominciato il
tredicesimo anno, ne faccia la professione prima di hauere co
minciato il diciassettesimo, auãti la qual sia esaminata con ogni
libertà larghezza, e diligenza, & à solo à solo: in oltre la supe-
riora del monasterio non indugi all'vltimo di ad auuisare l'Or
dinario, che mandi ad esaminare quella che ha da fare la profes
sione, ma vn mese innanzi glielo facci intendere.

7. Le Nouizie non faccino alcuna rinunzia, se non confor-
me al Concilio di Trento alla sess. 25. cap. 16. de regola. & mo-
nache; & non si facci conuiti à parenti, ò altri con occasio-
ne di vestimenti, ò professioni in stanze del monasterio, se pe-
rò li monasteri non fussino fuori di città, e castelli.

8. Non si differisca punto la professione, ma subito che si
può fare secondo gli ordini del Concilio Tridentino si facci, e
chi haverà ardire di impedire tale atto direttamente, ò indi-
rettamente sia ipso facto scommunicato, & se sarà superiora
del monasterio ipso facto ancora priua dell'offizio; & da qui in
nanzi la anzianità ne' monasteri delle monache nõ si cominci
prima ad acquistare, ne habbi altro principio, che dal giorno,
& hora che si fa professione, & quando si harà da fare velazio-
ne, & sagre si faccino con più deuozione, & manco pompa, &
tumulti che si può.

9. Si sbandischino da chori delle monache i suoni, & i canti
indecenti, le risa, le burle e tutto quello, che non conuien fare,

Digitized by Google

dauanti alla Diuina Maestà con cui parlano salmeggiando.

10 Fugghino sopra tutto l'ozio di ogni male cagione, odino ogni giorno Messa, e faccino l'esamine della conscienza, legghino anche ogni di qualche libro spirituale, particolarmente le feste ne quali giorni come deuono stare più raccolte, così più alle cose spirituale deuon darsi, è per tal fine non solo ogni mese, come vuole il Concilio di Trento, ma più spesso ancora si confessino e communichino.

11. Le regole, ò constituzioni più volte l'anno si legghino publicamente, in modo che tutte le monache le sentino, ne si tenghino talmente occulte, & riposte che non possino da qualsiuoglia monaca essere viste, lette, & ricopiate à suo piacere non si potendo osseruare quello che non si sà.

12. Se non vi è gran bisogno i giorni dell'Auuento, della Quaresima, le vigilie, & i giorni di communione, e mentre sono l'hore del còro niuna vadia à trattare con secolari.

13. Quanto alla pouertà della quale per intelligenza di chi ne ha voto solenne assai stesamente si è parlato nel Sinodo di quest'anno intendino dalli loro confessori, & gouernatori le monache quanto di quello si dice senza esserci partiti dalla sustanza del voto, il quale e quel che tocca alla essenza di essa pouertà ha la medesima forza in tutti quelli che solennemente à Dio l'hanno promessa, onde tutte le monache procurino di osseruarlo si come sono obligate, & li confessori ò gouernatori tra vn mese habbino letto in lingua volgare à tutte le monache, tutto quello che intorno alla pouertà, & altre cose alle monache spettanti nel quattordicesimo titolo del Sinodo di quest'anno si è ordinato, il che faranno per l'auuenire vna volta l'anno per l'Ognissanti; incaricando le superiore de monasteri sotto pena dell'arbitrio che faccino consapeuole Monsignore Illustrissimo Arciuescouo della esequzione fatta, ò nò, da loro confessori, ò gouernatori, si per questa volta come per ciascheduno anno circa quello che in questo numero tredici si è ordinato.

14. Vna volta l'anno la superiora del monasterio insieme con le discrete visitino tutte le celle, stanze, & stanzini delle monache, casse, armadi, forzieri, e simili procurando che tutte habbino quel che gli fa bisogno, & che non habbino cosa propria, ò superflua, ò che al grado loro non conuenga.

15. Sappino che la sacra Congregazione ha dannato alcune sorte di contratti, che tal'hora soleuano farsi dalle monache

parti-

particulari con i monasteri, i quali anco nel *Sinodo* sono stati dannati, si come tutti li testamenti, ò simili dispositioni proprietarie che facessino le monache.

16. Niuna monaca faccia dire messe senza licenzia della Superiora, la quale per l'auuenire non potrà concedere licenzia à ciascheduna monaca di farne dire più che sei l'anno, ne anco senza licenzia dell'Ordinario faccino le monache conuenzione con li preti delle Congreghe sotto le pene del Sinodo.

17. Niuna Monaca senza licenzia di tutre, ò della maggiore parte del Capitolo legittimamente ragunato possa fare spesa ne dentro, ne fuori del conuento, ne per l'offizio, ne per altro, tutta volta, che passi trenta scudi, la quale licenzia del capitolo douerrà essere prima confermata dall'Ordinario.

18. Qualsiuoglia monaca etiam Superiora di tutto il conuento, la quale senza licenzia del Capitolo legittimamente ragunato donerà qualsiuoglia cosa di valuta di due ò al più di tre scudi à confessori, ò altri religiosi secolari, ò regolari sarà ipso facto scommunicata ne potra da altri che dall'Ordinario essere assoluta fuori che nel pericolo ò articolo di morte, & nella medesima pena di scommunica riseruata cascheranno quelle monache etiam Superiore, che senza licenzia di detto capitolo riceueranno dalli sopradetti cose del medesimo valore.

19. Sappino tutte le Superiore de monasteri essere vera dottrina, che loro non possono dare licenzia legittima alle monache che hanno voto di pouertà di spendere se non per conto di cose vtili, ò necessarie ò conueniente al grado loro, & che ogni altra licenzia è mal data, ed aggrauando la Superiora nõ rende sicura la suddita, la quale per vigore del detto voto non può fare atto niuno di dominio senza licenzia giusta, e legittima tacita, ò espressa quale non è quella che è data per altro fine, che li detti, facendone alcuno viene à cadere in peccato graue di proprietà contro il voto se però tal peccato non venisse scusato dalla leggerezza della materia, la quale per i religiosi conforme all'opinione di molti dottori pensiamo che sia tutta quella, che è manco di tre, ò ver quattro giuli, come si dice nel Sinodo.

20 Faccino gran conto le spose di Giesù della bellissima gioia della castità, contra la quale sacrilegamente fanno senza dubbio tutte quelle persone religiose, le quali pensano, parlano, ò vero operano qualche cosa, la quale se la facessi, ò dicessi, ò pensassi vn secolare sciolto dal voto, & dal matrimonio, pec-

che-

Digitized by Google

cherebbe mortalmente.

21. Quelle che scriueranno, ò riceueranno lettere senza licenzia saranno otto di di penitenza, & se quelle lettere saranno poco conuenienti allo stato di persona religiosa, saranno punite più grauemente.

22 Le grate come vogliano tutti li passati Sinodi siano dop pie, & mezzo braccio lontane l'vna dall'altra, e tanto fitte, che vn bambino di tre anni non possa metterui la mano.

23 Li parlatorii tanto di drento quanto di fuori non si aprino prima della leuata del sole, e dopo le ventiquattro hore subito si serrino, e mentre vi è gente à ragionare stiano sempre del tutto aperte, altrimenti sarà preso chi vi si troverà non ostante qualsiuoglia licenzia e pagherà le pene imposte nel Sinodo.

24. Alle porte de monasteri ne si mangi, ne si parli ancora con parenti strettissimi tanto dõne, quãto huomini sotto pena di nõ potere ãdare à parlare a forestieri per otto giorni per la prima volta, per la seconda per vn mese, e per la terza sotto pena di perdere la voce attiua & passiua, & le superiore che daranno licenzia di parlarui ò mangiarui ò che chiuderãno gl'occhi saranno deposte ad arbitrio dell'Ordinario.

25. Si mandino fuora tutti li cagnuoli che fussino ne monasteri etiam che fussino di secolare ne si intromettino più simili animali ne pure per tempo breuissimo, l'istesso diciamo delle scimie & simili.

26. In tutti li monasteri si facci vna, ò due maestre di lauoro, di età di anni 45. in circa la quale compri, e venda per tutte le monache secondo il bisogno, si che niuna più contratti cõ forestieri, se non per mezzo di dette maestre, e quando pure la necessità forzasse à chiamare qualche altra monaca priuata, non si facci se non per cause molto vrgenti con particolare licenzia della Superiora ed assegnatoli l'ascoltatrice, & quelle che contrafaranno, saranno priue della voce attiua & passiua per quanto parrà all'Ordinario.

27. Niuna religiosa che non sia per offizio deputata à chiamare le monache alle grate, chiami per l'auuenire alcuna, e quelle che hanno tale offizio non chiameranno veruna monaca minore di 45. anni à parlare con huomini, che non siano parenti in secondo grado, senza hauere prima mostrata la licenzia di quello, che vuole parlare alla superiora à la quale sotto pena di priuazione di voce attiua, e passiua datale vna ascoltatrice

trice, che stia sempre vicina in modo che possa vdire quanto si dice come per suo editto ordinò la felice memoria di Leone XI. essendo Arciuescouo di Firenze à di 8. di Febbraio 1581. & lo rinnouò addì 27. di Gennaio 1588. che quelle monache che saranno disobediente à quanto si ordina siano priue di andare à grate per tre mesi, e digiunino tre di in pane, & acqua.

28 Non cantino ne suonino le monache in modo, che possino essere sentite da secolari se non mentre si dicano i diuini offizii, nel qual tempo solo soneranno l'Organo, ò altri simili strumenti ecclesiastichi, e canteranno solamente mottetti sacri, in latino, non in Italiano.

29. Da qui innanzi ne monasterii non ci sieno libri prohibiti, ne libri di uersi Italiani, i quali non trattino ex professo di cose spirituali, prohibendosi ancora alle monache, & à qualsiuoglia altra dõna, che stia ne monasteri il tenere quiui, ò leggere qualsiuoglia dell'opere del Boccaccio, ancorche emendata, & à secolari permessa, nè tampoco somme di casi di coscienza Italiane.

30. Comandiamo à tutte le monache in virtù di santa obbedienza, che nõ permettino in modo alcuno di dare da mangiare dentro à monasteri, à contadini, ò altre persone secolari, che per qualsiuoglia fine in quelli entrerranno, ma gli faccino quanto prima di quiui uscire.

31. Non faccino entrare niuno per abburattare, ò far pane, & se vi entrerrà qualcuno per qualche altra vrgente causa non gli permettino il fare, ne queste, ne altre faccende, che possino fare le monache.

32. Le portinaie, le Sagrestane, e quelle che hauranno cura di accompagnare i secolari, che entrano ne monasterii, habbino almanco quarantacinque anni, le quali mai abbandoneranno i medici, ò altri secolari, che fussero dentro nella clausura.

33. In niun modo adoperino le monache acque stillate, profumi, orecchini, specchi, & simili cose vane, procurando sempre, che in ogni loro affare risplenda quella purità, e modestia, che si richiede nelle spose di Giesù.

34. Mentre si para la Chiesa da secolari tanto laici quanto ecclesiastici non vi stia niuna conuersa, ne altre monache si affaccino à grate, ò ruote, donde si possa guardare in Chiesa, se però non fusse la Badessa, ò altra dell'offiziale con sua licenza.

35 Se si può far di manco non dimorino li Gouernatori, ò

li

li Confessori particolarmente di notte in case appiccate à monasterii, e se pur qualche volta ciò douessi per gran bisogno seguire, si auuertisca, che in niun modo vi rispondino, nè porte, ne ruote, e se l'habitazione douessi essere per qualche lungo tempo sene dia auuiso all'Ordinario, e si facci quel che comanderà.

36. Da qui innanzi niun Sacerdote entrerrà dentro à monasterii à sacramentare le monache senza cotta, e senza stola, e se il Confessoro, ò Gouernatore haueranno da entrare ne monasterii per negozii temporali, non vi entrino l'vno senza l'altro senza licenzia dell'Ordinario.

37. Mentre che li confessori, ò altri Sacerdoti saranno dentro à monasterii non stiano nè in celle, nè in qualsiuoglia altro luogo con le porte chiuse, ma le tenghino sempre mai spalancate, altrimenti siano ipso facto scomunicati, e sospesi.

38. La finestrina de confessionari delle monache sia talmente chiusa con la grata di ferro, & altre cose, che non si possi vedere quella che si confessa, ma solo vdirla, e la detta gratina, & impedimenti sieno di sorte fermati nelli stipiti di essa finestrina, che non si possino nè aprire, nè muouere, & li Confessori ordinarii de monasterii, che saran negligenti ad esequire quest'ordine ipso facto siano priuati dell'officio di confessare tal monastero, e di poter più andare ad amministrare Sacramenti, fino che parrà all'Ordinario.

39. Comandiamo in virtù di santa obbedienzia, e sotto pena di scomunica à tutte le principale superiore de monasterii, che tre volte l'anno domandino per tempo all'Ordinario il confessore extraordinario, ne si quietino mai, fin che l'ottenghino, e ciò faccino senza ricercare altra licenzia, ò consenso delle monache, ò di Cõfessori, ò di Gouernatori, volendo che esequischi questo nostro ordine ancorche tutte le monache s'opponessero, & che contradicessero li Confessori, e Gouernatori, dauanti à quali Confessori extraordinarii vogliamo che si presentino tutte le monache che non sono in letto ammalate sotto pena di perdere ipso facto per tre anni la voce attiua, e passiua

40. In quel tempo, che i monasterii haueranno il Confessore extraordinario, li Confessori ordinarii di rado vadino à parlare, ò confessare le monache di detti monasteri.

41. Tutti quelli i quali haueranno ardire di impedire direttamente, ò indirettamente la domanda, l'elezione, la concessione, ò l'andata de confessori extraordinarii à monasteri siano

ipso

ipso facto scommunicati, e di più li confessori ordinarii sappino, che saranno perpetuamente sospesi dall'vdire le confessioni di quel monasterio, che confessano, se in qualsiuoglia modo ò tempo dimostrerranno alle monache, che li dispiacci, che siano venuti li confessori extraordinarii, ò se gli diranno, che basta solo confessarsi pelle pelle, e come per vsanza à detti confessori non interamente, ne liberamente.

42. Non chiamino le monache per dir messe, ò offizii alcuno sacerdote fuori delli proprii Confessori, ò Cappellani, che con licenzia seruano d'ordinario al monasterio, e se pure vorranno chiamare altri, non lo faccino senza hauerne hauuta licenzia in scritto da Monsignore Arciuescouo, ò suo Vicario, il quale non la concederà, se prima non sarà certo, che sene contenta la Superiora del monasterio, & il Confessore, ò il Gouernatore, per il qual fine di dir messe niuna monaca mandi à Regolari limosine senza licenzia del Gouernatore, ò del confessore.

43. Nè li Gouernatori, nè li confessori, nè le superiore di quelli senza licenzia dell'Ordinario animettino niuno al seruizio del monasterio, nè lascino entrare niuno dentro la clausura, il quale non habbi licenzia dall'Ordinario, e l'vsi per quel fine che si è data.

44. Doppo tre anni subito si mutino li Confessori Ordinarii delle monache; come comanda la sacra Congregazione, li quali Confessori non potranno essere per verun modo Procuratori di quel monasterio, che lasciono di confessare, e quelli, che oggi hauessero tal'offizio vogliamo, che subito lo lascino, e che si dia ad altra persona idonea, alli quali cõfessori, che si partano non potranno le monache parlare, senza espressa licenzia della Superiora, nè senza l'ascoltatrice sotto pena alle monache, che cõtrauuerranno della priuazione della voce attiua, & passiua per vn'anno, & alli confessori di 25. scudi, i quali se haueranno ardire di confessare niuna monaca del monasterio donde son licenziati, siano anco ipso facto sospesi.

45. Per l'auuenire, nè donna, nè huomo, il quale non sia deputato al seruizio de monasterii, ò vero non habbia licenzia dal Gouernatore, ò dal Confessore tratti alcuno negozio appartenente à monache, ò porti imbasciate, ò lettere di forestieri à monache, ò di quelle à forestieri, sotto pena di 10. scudi, e della carcere ad arbitrio, ogni volta che contranerrà, & alle monache suddite sotto pena della priuazione della voce attiua

tius, e passiua, ò di altra pena ad arbitrio dell'Ordinario, & se saranno superiore, sotto pena della perdita dell'offizio p qualche tempo eccetto li seruitori, e le serue de parenti delle monache, i quali staràno à salario, & alle spese in casa di detti loro parenti, quando che saranno mandati da loro padroni à monasterii per trattare negozii con monache parenti di detti padroni, che gli mandano.

46. Le fanciulle secolari non potranno entrare per educazione, se non in quei monasterii, che sono soliti di tenerne, le quali, si come deuono hauere più di sette anni, così non deuono passare li 25. alle quali per dormire, per mangiare, per lauorare, e trattenersi il giorno si assegni vn luogo totalmente distinto, e separato da quello, nel quale le professe, e le nouizie sogliono dormire, mangiare, ò lauorare.

47. Auanti che si ammettino dette fanciulle si chiami il Capitolo, & con uoti segreti si vegga, se si hanno da riceuere, ò nò, & se il numero determinato, & proprio si compirà da quelle, che già sono nel monasterio, a niun modo se ne riceua più, come nè anche se mancherà qualcuna delle sopradette condizioni, & dal giorno di Natale fino al primo di di Quaresima in niun modo si dia licenzia alle fanciulle di entrare ne monasterii per qualsiuoglia fine, ancorche fussi per educazione.

48. Si elegga vna monaca prudente, e virtuosa di 40. anni in circa, alla quale si dia la cura di educare, e gouernare dette fanciulle secolari, subordinata però alle superiore de monasterii.

49. Il modo del viuere, e del vestire di dette fanciulle sia semplice, e modesto lontano dalle fratcherie del secolo, e quanto alla clausura, & al parlare con i secolari osseruino le medesime cose, che osseruano le monache.

50. Le spese per alimentare dette fanciulle si dieno anticipatamente à monasterii, cioè ogni sei mesi la metà anticipata & quando non si pagheranno in questo modo non possino le monache tenere più tali fanciulle in serbo, se però non hauessero tal sicurtà, che il monasterio non possa riceuere danno, & in tanto sene auuisi l'Ordinario, & non si facci nouità senza sua licenzia.

51. Quel che tocca alle spose, che si trouano ne monasterii, & alle vedoue, & maritate, si osseruino li Decreti delle Constituzioni antiche, e del Sinodo Diocesano del 1610.

IL FINE.

99946973
Z
555.1-13
Digitized by Google

555 1 - 13

Digitized by Google